

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Riammissione da Esperienza di Studio all'Estero
Exchange Program

FASI	Procedura di Istituto
<p>Fase 1 La valutazione data dal CdC, al rientro dello studente dall'estero, permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa Nota MIUR</p>	<p>NORMATIVA prot. 843 Aprile 2013 La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all'estero e regola il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana.</p> <p>Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 intitolata "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" volta a facilitare le scuole nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto.</p> <p>La mobilità studentesca è un fenomeno strutturale in progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.</p> <p>Il fenomeno della mobilità studentesca ha evidenziato alcune criticità che riguardano, in particolare, le modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell'ammissione alle classi successive.</p> <p>Le principali problematiche che emergono riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riconoscimento degli studi effettuati all'estero per gli studenti italiani - la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani - l'ammissione all'anno successivo per gli studenti italiani - l'ammissione alle classi per gli studenti stranieri - la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio <p>Per gli istituti che intendono "mettere a sistema" le esperienze di mobilità studentesca internazionale si suggeriscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale; 2. la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto. <p>In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero; --l'indicazione da parte dell'istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo. <p>Il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.</p> <p>Verifica e attribuzione del credito scolastico.</p> <p>Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.</p> <p>Valutazione</p> <p>Il Consiglio di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Per quanto concerne la valutazione, il Consiglio di Classe valuta gli elementi sulla base dei documenti della scuola straniera per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva.</p> <p>Il Consiglio di Classe può anche sottoporre lo studente, se necessario, ad accertamento, attraverso prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti.</p>

	<p>La normativa chiede alle scuole di verificare solo l'apprendimento dei contenuti essenziali per effettuare serenamente l'anno successivo, sottolinea inoltre l'importanza di valutare le competenze, in particolar modo quelle trasversali acquisite dallo studente durante l'esperienza all'estero.</p> <p>Competenze trasversali</p> <p>Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero. Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli studenti nell'ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche attraverso l'individuazione e la validazione degli apprendimenti informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013).</p> <p>Secondo la normativa “ essere “stranieri” in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di un'altra cultura, esige un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.</p> <p>Il percorso di studio autonomo deve essere senza dubbio finalizzato ad un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di “full immersion” nella realtà dell'istituto straniero”.</p> <p>La normativa esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall'alunno all'estero.</p>
Fase 2 CdClasse	<p>Nel Consiglio di Classe di marzo i docenti, alla presenza del DS, deliberano le materie oggetto di valutazione: in base al programma svolto all'estero dallo studente, verranno effettuati tests di autovalutazione nelle materie di indirizzo ossia lingue straniere per il Liceo Linguistico, lingue classiche e la lingua italiana per il Liceo Classico, scienze umane e latino per il Liceo delle Scienze Umane.</p> <p>Viene richiesto il riallineamento nelle materie non trattate sulla scorta delle indicazioni fornite dal consiglio di Classe.</p>
Fase 3 Funzione Strumentale	<ul style="list-style-type: none"> -Incontra gli studenti per un colloquio orientativo prima dell'iscrizione; -Si occupa della compilazione dei moduli di iscrizione richiesti dall'associazione; - Sostiene colloqui con i genitori degli studenti; - Contatta le associazioni per richieste specifiche inoltrate da studenti e famiglie; -Mantiene i contatti con gli studenti durante il periodo di soggiorno all'estero ed inoltra le comunicazioni ricevute sul loro andamento scolastico (pagellini) ai Coordinatori ed ai docenti di ogni CdC; - Invia i programmi compilati dal CdC (contenuti /nuclei tematici fondamentali di ogni singola disciplina); - Incontra gli studenti al loro rientro e fa pervenire al CdClasse una relazione finale compilata dallo studente.
Fase 4 Rientro	<p>Rientro al termine di un anno scolastico:</p> <p>Lo studente sostiene gli esami integrativi di settembre per l'ammissione alla classe successiva dopo un periodo di riallineamento (periodo estivo). Come da normativa vigente, le prove consistono in un colloquio orale sul programma consegnato allo studente.</p> <p>Rientro al termine di sei mesi: Se il rientro è previsto nel secondo quadrimestre (giugno –luglio), vige quanto stabilito per il soggiorno di un anno.</p> <p>Rientro al termine di tre o sei mesi: Se il rientro è previsto nel primo quadrimestre, entro fine novembre, lo studente ha un mese di tempo per il riallineamento delle materie stabilite dal CDC</p>